



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEZZOPANE, ANGIONI, ALBANO, AMATI, CIRINNÀ, CUOMO, D’ADDA, FAVERO, FASIOLO, IDEM, ORRÙ, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE e VALENTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2016**

Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016

ONOREVOLI SENATORI. - L'evento sismico del 24 agosto 2016, verificatosi nel cuore dell'Appennino centrale, ha messo in luce la fragilità della bellezza e dell'anima identitaria del Paese. L'Italia è universalmente riconosciuta come uno dei Paesi più belli al mondo. Un territorio dalla bellezza però fragile, che necessita di cure e prevenzione contro i rischi naturali, alcuni dei quali sono e saranno inevitabilmente accentuati dall'avanzare dei cambiamenti climatici.

Va proprio nella direzione dell'identità e della cura il presente disegno di legge, con le sue proposte che intendono da subito apportare un possibile contributo concreto e operativo per traghettare questa fase di dolore, di sgomento, di spaesamento verso un progetto realizzabile.

Tutti i comuni interessati dall'evento sismico rientrano nei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, da subito impegnati nell'emergenza con iniziative ed azioni incisive sfociate nel riconoscimento, con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 2749 del 12 settembre 2016, degli enti parco nella Direzione di comando e controllo della protezione civile. I parchi sono stati dunque immediatamente riconosciuti come interlocutori affidabili, anche con funzioni operative (Servizio di missione e sopralluoghi congiunti con CNR e ISPRA), nel rispetto dei ruoli, ma soprattutto nella direzione di contribuire positivamente in questo delicato momento di emergenza.

Il 29 e 30 agosto 2016, tutto il sistema dei Parchi abruzzesi, laziali, delle Marche e dell'Umbria, con Federparchi-Europark, sostenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si è riunito

ed ha promosso iniziative e proposte di animazione e assistenza alle piccole e piccolissime aziende ed operatori del territorio, con interventi economici prioritari e di assegnazione di strutture e mezzi anche nella prospettiva, richiesta e sollecitata da più parti, «di non essere lasciati da soli anche quando i riflettori si fossero spenti».

È proprio per questi motivi che il sistema dei parchi italiani ha chiesto con forza la istituzione di una zona economica speciale (ZES) per i Parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini che, in sinergia con i comuni interessati, possano attivare e promuovere la filiera della *green economy* e *green community*, di cui alla recente legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Le zone economiche speciali hanno l'obiettivo di attrarre investitori, soprattutto esteri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali; di agevolazioni o esenzioni fiscali; di deroghe alla regolamentazione sui contratti di lavoro; della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate. Si tratta in sostanza di uno strumento straordinario per attivare un processo di fiducia e concreta volontà per passare dal dolore al progetto.

Fare impresa ed essere messi nella condizione di farla «sostenibile», con il supporto e il *know-how* adeguati ad un modello innovativo di *green economy* e *green community*, può essere la sfida innovativa da affrontare in questa occasione, che vede due tra i più

importanti parchi italiani impegnati nel rilancio delle speranze e della volontà dei propri territori, che avevano già avviato un percorso di «patrimonializzazione» delle proprie risorse ecologiche, naturali, umane e culturali nell'attrattiva ecoturistica ed enogastronomica. Lo scenario istituzionale nazionale è quello rappresentato dai parchi che restano e operano sui territorio con politiche e strumenti di innovazione e futuro, attraverso piani dei parchi e piani economici e sociali che, ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge quadro n. 394 del 1991 prevedono misure di incentivazione prioritarie nei finanziamenti statali e regionali per i comuni rientranti nei parchi nazionali in settori cruciali delle attività tipiche dei medesimi territori.

Le ZES sono strumenti già operativi a livello internazionale, e nella sola Europa ne sono attualmente presenti circa 70: in Polonia sono 14, ma esistono ZES - di differenti tipologie e con declinazioni diverse - anche in Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germa-

nia, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Gran Bretagna. Per quanto riguarda la ZES di cui si propone qui l'istituzione, a fronte dei benefici concessi, che potranno essere parametrati ai fatturati aziendali, le imprese stesse dovranno obbligarsi a mantenere nell'area ZES la propria attività per un determinato periodo di tempo nonché ad assumere la quasi totalità del proprio personale tra i residenti in ambito regionale e nei comuni interessati dal sisma. Tale scelta, in questo momento, può rappresentare la chiave di volta per rianimare un territorio devastato dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016, ma altresì animato dalla volontà di riprendere il cammino verso la normalità. È inteso che tale strumento legislativo potrà essere realmente efficace solo nel caso in cui esso preveda - al di là delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali - procedure amministrative rapide e certe che garantiscano un clima maggiormente fattivo e più favorevole all'impresa rispetto a quello ordinario.

## DISEGNO DI LEGGE

---

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità di realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016 e rientranti nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini.

2. La presente legge è finalizzata alla creazione di condizioni favorevoli in termini fiscali, finanziari e amministrativi, tese a favorire l'insediamento nella ZES di aziende nazionali ed estere che svolgono e sviluppano attività nei settori di *green economy* e *green community*, nonché a promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione nelle aree di cui al comma 1 attraverso l'azione dei parchi nazionali interessati che, ai sensi degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, presentano le caratteristiche rispondenti ai criteri di attivazione di una ZES.

3. La perimetrazione dei parchi nazionali di cui al comma 1 identifica il territorio nell'ambito del quale le aziende ivi insediate possono beneficiare di regimi di vantaggio funzionali e garanti del sistema ecologico nazionale e della promozione delle misure di *green economy* e dell'economia circolare, nonché per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

## Art. 2.

*(Istituzione della ZES dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini)*

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

## Art. 3.

*(Caratteristiche e gestione della ZES)*

1. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

2. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo ai sensi di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

4. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

- a) la realizzazione di un *business plan*;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
- e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
- g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
- h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

#### Art. 4.

##### *(Regime fiscale)*

1. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo in-

cluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, nei settori di cui all'articolo 3, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

*a)* esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*c)* esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

*d)* riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *b)*, nella misura

del 50 per cento, e *d*), nonché quelle di cui al comma 2.

4. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:

*a*) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

*b*) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

*c*) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 5.

*(Durata del regime fiscale agevolato)*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

#### Art. 6.

*(Verifica periodica)*

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a*) numero di imprese insediate;
- b*) occupazione creata;
- c*) volume d'affari;
- d*) entità a consuntivo dei benefici.



## Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 5 milioni per l'anno 2017, 5 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





